



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 91/17/CSP**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE CENTRO SICULA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE CENTRO SICULA-LCN 116”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A), ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 34/ANNO 2016 - PROC. 10/17/AR-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012 e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 2/2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Sicilia in data 31 ottobre 2016 (prot. n. 53035) ha ricevuto una relazione proveniente dall’Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, ove si afferma che presso la società Tele Centro Sicula S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Tele*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Centro Sicula-LCN 116, i funzionari dello stesso non hanno potuto acquisire le registrazioni dei programmi trasmessi nel periodo compreso tra il 19 settembre ed il 25 settembre 2016. Secondo il verbale dell'ispezione svolta, il responsabile del servizio di media audiovisivo ha consegnato le copie del registro dei programmi relativi al periodo richiesto ma, al contempo, non è stato possibile acquisire le registrazioni dei programmi perché detto fornitore "utilizza un sistema di videosorveglianza con formato proprietario non scaricabile su supporto esterno. La visione in sede ha confermato la regolare registrazione con gruppo data/ora ma l'acquisizione non è stata possibile: il responsabile dell'emittente ha assicurato di provvedere immediatamente alla sostituzione del software".*

A seguito di ciò, il CO.RE.COM. Sicilia, con atto CONT. n. 34 anno 2016, in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 62496), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio a causa della mancata acquisizione delle registrazioni dei programmi diffusi tra il 19 settembre ed il 25 settembre 2016, per la presunta violazione dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. Infatti, secondo l'atto di contestazione, non è stato possibile acquisire copia delle registrazioni richieste perché il fornitore di servizi media "realizza il proprio archivio tramite servizio di videosorveglianza con file in formato proprietario non scaricabile su alcun supporto esterno e visionabili solo con l'ausilio dell'apparato che li ha generati".

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 19 dicembre 2016 e risulta ricevuto dalla società in data 21 dicembre c.a..

### **2. Deduzioni della società**

La società non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione, ma con *e-mail* del 24 gennaio 2017 si è impegnata a cambiare le modalità di registrazione.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 8369 del 17 febbraio 2017, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Quest'Autorità ritiene di non condividere quanto proposto dal Comitato. Infatti, secondo il citato art. 8, comma 2, i fornitori di servizi media "conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione"; in proposito secondo il verbale dell'ispezione svolta dall'Ispettorato territoriale non è stato possibile acquisire le registrazioni dei programmi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

perché detto fornitore “*utilizza un sistema di video sorveglianza con formato proprietario non scaricabile su supporto esterno. La visione in sede ha confermato la regolare registrazione con gruppo data/ora ma l’acquisizione non è stata possibile: il responsabile dell’emittente ha assicurato di provvedere immediatamente alla sostituzione del software*”. Il fornitore di servizi media, in ottemperanza all’art. 8, comma 2, ha regolarmente conservato le registrazioni dei programmi con l’indicazione della data e dell’ora di trasmissione come rilevato dai funzionari dell’Ispettorato, soltanto per gli stessi non è stato possibile acquisire la documentazione a causa del *software* utilizzato dalla società;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Tele Centro Sicula S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Tele Centro Sicula-LCN 116*”, per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi